



**PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE, RISERVE NATURALI
E PROTEZIONE CIVILE**

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI SULLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10 E S. M. E I. IN UN QUADRO DI AZIONI CHE VEDANO GLI ENTI LOCALI PROMUOVERE L'INTERESSE L'INFORMAZIONE, LA SENSIBILIZZAZIONE, L'ASSISTENZA ALL'UTENZA DI CUI ALL'ART. 12 DEL D. L.GS 192/05 ALL. L
(Delibera di Consiglio n. 23/C del 11/03/2013)

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità	Pag. 4
Art. 2 Inquadramento normativo	Pag. 4
Art. 3 Definizioni	Pag. 5
Art. 4 Ambiti di applicazione	Pag. 7

TITOLO II SERVIZIO PUBBLICO E VERIFICHE

Art. 5 Funzioni e compiti della Provincia	Pag. 8
Art. 6 Ufficio impianti termici	Pag. 9
Art. 7 Costituzione Della Banca Dati	Pag. 9

TITOLO III RAPPORTI DI CONTROLLO

Art. 8 Rapporti di controllo tecnico - modalità di pagamento delle tariffe - invio documentazione	Pag. 10
Art. 9 Rapporti di controllo tecnico per gli impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore A 35 Kw	Pag. 10
Art. 10 Rapporti di controllo tecnico per gli impianti termici con potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 Kw	Pag. 11

TITOLO IV ONERI DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONI

Art. 11 Tariffe a carico degli utenti	Pag. 11
Art. 12 Bollino Prepagato	Pag. 12
Art. 13 Accertamenti documentali: integrazioni controlli d'ufficio responsabilità	Pag. 13
Art. 14 Ispezioni Modalità	Pag. 13

TITOLO V ATTIVITA' SANZIONATORIA

Art. 15 Sanzioni Amministrative	Pag. 15
Art. 16 Addebito per Ispezioni non effettuate	Pag. 16
Art. 17 Riscossione Coattiva	Pag. 16

TITOLO VI PROMOZIONE PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE

Art. 18 Attività Informative	Pag. 17
Art. 19 Attività Formative	Pag. 17
Art. 20 Rapporti con Enti Locali e altre Strutture Pubbliche	Pag. 17

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 Disposizioni Transitorie E Finali	Pag. 17
--	---------

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

FINALITÀ

1. Il presente Regolamento al fine di:

- a) Ridurre i consumi di energia;
- b) Ridurre i livelli di emissioni inquinanti
- c) Ricondurre alle condizioni di corretto funzionamento gli impianti non conformi, anche per assicurare la sicurezza degli stessi e la salute degli utenti;
- d) Accrescere la consapevolezza dell'uso razionale dell'energia da parte degli utenti finali, anche allo scopo di evidenziare il positivo impatto sulle dinamiche socio - economiche locali;
- e) Rendere consapevoli gli utenti finali delle implicazioni ambientali e sociali derivanti dall'utilizzo delle risorse energetiche non rinnovabili, nell'esercizio degli impianti termici;
- f) Sollecitare gli utenti finali ad adottare comportamenti virtuosi per la diminuzione degli elementi negativi derivanti dall'utilizzo delle risorse energetiche per l'esercizio degli impianti termici e coinvolgerli in azioni positive per la riduzione degli effetti critici nel contesto ambientale e sociale;
- g) Promuovere le politiche pubbliche in materia di risparmio energetico ed uso razionale dell'energia.

Disciplina le attività di controllo, verifica e ispezione nonché le modalità di gestione e manutenzione, degli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici, secondo quanto disposto dalle normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento. In particolare definisce indirizzi e procedure riguardanti le:

a) Attività di controllo e verifica, sia documentale che in sito riguardanti:

- 1) La certificazione degli impianti termici;
- 2) Oneri di certificazione e ispezioni;
- 3) L'accertamento documentale delle certificazioni attestante l'esercizio, e la manutenzione degli impianti termici;
- 4) L'ispezione domiciliare degli impianti;
- 5) L'analisi e la gestione degli esiti delle ispezioni;
- 6) L'attività sanzionatoria.

b) Attività di promozione, partecipazione e collaborazione;

Art. 2

INQUADRAMENTO NORMATIVO

1. Il presente Regolamento è adottato per le finalità espresse e per gli adempimenti previsti dai seguenti dispositivi normativi di carattere comunitario, nazionale e regionale:

- a) Legge 9 gennaio 1991 n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- b) D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10";
- c) Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali";
- d) D.P.R. 21 dicembre 1991 n. 551 "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici";

- e) Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 “Rendimento energetico in edilizia”;
- f) Decreto Ministeriale 17 marzo 2003 “Aggiornamento agli allegati F e G del D.P.R. n. 412/93;
- g) Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia”;
- h) Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale” Parte Quinta TITOLO II “Impianti termici civili”;
- i) Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia;
- j) Decreto Legislativo 115 del 30/05/2008 Attuazione direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE;
- k) DPR n 59 del 02/04/2009 Regolamento di attuazione art.4 c.1 a) e b) d. L.gs n. 192 rendimento energetico in edilizia
- l) Legge Finanziaria della Regione Siciliana 03/12/2003 N° 20 art.30 “Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione ed esercizio impianti termici”;
- m) Legge Finanziaria della Regione Siciliana N° 19/2005 art.20 comma 21 “Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione ed esercizio impianti termici”;
- n) PEARS “Piano Energetico Ambientale Regione Sicilia” approvato in data 02 aprile 2009;
- o) Norma UNI 10389-1, la normativa tecnica UNI Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione;
- p) Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del consiglio del 19/05/2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia.

Art. 3

DEFINIZIONI

1. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento si intende:
 - a) “Impianto termico” è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici e sono quindi soggetti agli obblighi previsti dalla legge quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW¹;
 - b) “Potenza Termica del focolare di un generatore di calore” è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l’unità di misura utilizzata è il kW;
 - c) “proprietario dell’impianto termico” è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dalla legislazione vigente sono da intendersi riferiti agli amministratori;
 - d) “occupante” è chiunque che, pur non essendone proprietario, abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti termici. Nel caso di unità immobiliari

¹ D. L.vo 192/05 All. A (art.2) punto 12

dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente Regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio e alla manutenzione dell'impianto termico. La definizione di occupante coincide con quella di utente dell'impianto termico e, qualora non sia stato individuato il terzo responsabile dell'impianto termico, equivale al responsabile dello stesso;

- e) “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’Impianto termico” è la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica e organizzativa è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale;
- f) “esercizio e manutenzione di un impianto termico” è il complesso di operazioni, che comporta l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo del contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza;
- g) “conduzione” è il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto, attraverso comando manuale automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l’impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo, ove previsto, nelle quantità e qualità necessarie a garantire le condizioni di comfort;
- h) “controllo dell’impianto” sono le operazioni svolte da tecnici facenti parte di imprese abilitate finalizzate alla verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto sia ai fini dell’attuazione di procedimenti di manutenzione, riparazione, ecc, che per sincerarsi dei risultati conseguiti con le operazioni in questione;
- i) “manutenzione ordinaria dell’impianto termico” sono le operazioni previste nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente. Al termine delle operazioni di manutenzione dell’impianto, il tecnico deve rilasciare un rapporto di controllo di efficienza energetica, conforme all’Allegato F, di cui al Decreto Legislativo n. 192/2005 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 311/2006 per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW o all’Allegato G di cui al Decreto Legislativo n. 192/2005 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 311/2006 per impianti di potenza inferiore a 35 kW;
- j) “manutenzione straordinaria dell’impianto termico” sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico;
- k) “controllo di efficienza energetica dell’impianto” sono le operazioni svolte da tecnici facenti parte di imprese abilitate effettuate anche mediante apposite apparecchiature di misura, finalizzate alla determinazione del rendimento di combustione del generatore di calore nonché al controllo degli elementi di cui all’Allegato F al Decreto Legislativo n. 192/2005 così come modificato dal Decreto Legislativo 311/2006 per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW e all’Allegato G al Decreto Legislativo n. 192/2005 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 311/2006 per impianti di potenza inferiore a 35 kW. Gli esiti del

controllo di efficienza energetica devono essere riportati dal tecnico sul libretto di impianto o di centrale;

- l) per "Rapporto di controllo tecnico" il rapporto redatto dalla ditta di manutenzione, al termine delle operazioni di controllo e di manutenzione, conformemente ai modelli contenuti nel D. L.vo 192/05 - Allegato F, per gli impianti termici superiori o uguali a 35 kW, e Allegato G, per quelli inferiori a 35 kW;
- m) "Autorità Competente" è la Provincia Regionale di Trapani², nell'ambito del proprio territorio, fatta eccezione per i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti (Trapani, Marsala, Mazara del Vallo e Alcamo) le cui competenze sono delegate all'Amministrazione Comunale e fanno capo al Sindaco;
- n) "Organismo Esterno" è un Organismo Esterno alla Provincia di Trapani cui la stessa può affidare in tutto o in parte i compiti ad essa assegnati dalla normativa vigente. L'Organismo Esterno, nelle more della definizione dei requisiti professionali di cui all'art. 4, comma 1), lett. c) del Decreto Legislativo n. 192/2005, deve rispettare i requisiti minimi di cui all'Allegato I al D.P.R. n. 551/99 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge n. 10/1991);
- o) "impianto certificato" è l'impianto per il quale è trasmesso alla Provincia Regionale di Trapani, secondo le modalità dalla stessa stabilite, il rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all'Allegato F o all'Allegato G di cui al Decreto Legislativo n. 92/2005 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 311/2006 (disposizioni correttive ed integrative al D. l.vo. 192/05, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia) corredato dall'attestazione di pagamento dell' onere (tariffa) previsto dalla Provincia Regionale di Trapani .
- p) "accertamento" è l'insieme delle attività di controllo svolte dall'Ente preposto ai controlli, Provincia Regionale di Trapani, diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
- q) "ispezioni sugli impianti" sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti dalla Provincia Regionale di Trapani, mirati a verificare che gli impianti siano eserciti e mantenuti nel rispetto delle norme vigenti.
- r) "Ispettore", il tecnico Incaricato dalla Provincia di effettuare le ispezioni e gli accertamenti sugli impianti termici
- s) "Rapporto di Prova", il verbale conclusivo redatto dall'Ispettore al termine del sopralluogo

Art. 4

AMBITI DI APPLICAZIONE

1. L'ambito di applicazione territoriale delle presenti norme regolamentari, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, coincide con il territorio della Provincia Regionale di Trapani, fatta eccezione per i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti (**Trapani, Marsala, Mazara del Vallo e Alcamo**).
2. L'ambito di applicazione concernente gli impianti è riferito agli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti, compresi gli impianti individuali di riscaldamento, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo.

² L.10/91 art. 31 comma 3

3. Sono considerati impianti assimilati agli impianti termici gli apparecchi quali stufe, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; essi sono soggetti agli obblighi previsti dalla legge e dal presente Regolamento quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.
4. **Sono esclusi dall'ambito di applicazione:**
 - a) Gli impianti costituiti da apparecchi mobili e portatili;
 - b) gli impianti termici a servizio di fabbricati industriali, artigianali e agricoli, non residenziali, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando refluì energetici del processo produttivo, non altrimenti utilizzabili.

TITOLO II SERVIZIO PUBBLICO DI VERIFICHE

Art. 5

FUNZIONI E COMPITI DELLA PROVINCIA

1. La Provincia Regionale di Trapani, svolge le seguenti funzioni ed i seguenti compiti ai sensi del Decreto Legislativo 311/2006³:
 - a) Costituzione ed aggiornamento del catasto degli impianti termici del territorio di competenza ai sensi dell'Art. 17 del D.P.R. 551/99;
 - b) Costituzione sistema informativo⁴ anche al fine della pianificazione energetica territoriale;
 - c) Accertamento di tutte le certificazioni pervenute;
 - d) Ispezione da effettuarsi sugli utenti che hanno trasmesso la certificazione dell'impianto "Allegato G e F", ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle certificazioni trasmesse;
 - e) Comunicazione agli utenti sul non corretto funzionamento degli impianti e la non conformità alle leggi vigenti, laddove se ne ravvisi la necessità;
 - f) Adozione dei provvedimenti di competenza, qualora se ne ravvisi la necessità, volti al rispetto della normativa, alla tutela degli utenti e degli impianti;
 - g) Gestione dell'attività sanzionatoria;
 - h) Trasmissione alla Regione, nei termini stabiliti, con previsione di aggiornamento biennale, di una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza, controllo e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni e degli accertamenti effettuati nell'ultima campagna di verifiche⁵;
 - i) Aggiornamento del circuito professionale e formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare attenzione alla installazione e manutenzione degli impianti termici, all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili;
 - j) Formazione di esperti qualificati e indipendenti da impiegare nel sistema degli accertamenti e delle ispezioni impiantistiche;
 - k) Sensibilizzazione, informazione ed assistenza all'utenza ed ai tecnici del settore relativamente alle attività di certificazione, accertamento ed ispezione degli impianti termici.

³ **Art.9 punto 2** "Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto all'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini. Tali attività, le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a: a. ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti; b. correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto; c. rispettare quanto prescritto all'articolo 7; d. monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche".

⁴ All. L punto 14 D.L.vo 192/05 "nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti"

⁵ All. L punto 19 D.L.vo 192/05

2. La Provincia Regionale di Trapani può affidare, in tutto o in parte, lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra riportati ad un Organismo Esterno opportunamente individuato che abbia i requisiti minimi di cui all. I del D.M. 551/99, la capacità gestionale, economica, logistica ed organizzativa per lo svolgimento del servizio, inoltre il personale incaricato dovrà essere in possesso dei titoli di cui all'art. 4, comma 1 della DM. 37/2008 e nello specifico:
- a) Laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
 - b) Oppure Diploma di scuola superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, o in possesso di abilitazione professionale nel settore specifico, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (o di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari);
 - c) Oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (o di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari);
 - d) Oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 37/2008.
 - e) Oppure, i soggetti in possesso dell'attestato di idoneità tecnica rilasciato dall'ENEA, nonché a coloro già operanti sul territorio regionale e che dispongano della necessaria esperienza acquisita nel corso dello svolgimento dell'attività ispettiva, attestata dagli Enti locali competenti presso cui è stata prestata la loro opera.

Art. 6

L'UFFICIO IMPIANTI TERMICI

1. L'Amministrazione può costituire l'**Ufficio Impianti Termici presso il Settore Territorio e Ambiente** che verrà coordinato da personale della Provincia di Trapani.
2. All'Ufficio Impianti Termici sono attribuiti i compiti di verificare il rispetto del presente Regolamento.

Art. 7

COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI

7.1 - Ai sensi dell'art. 17 del DPR 551/99, al fine di costituire il catasto degli impianti la Provincia di Trapani può richiedere alle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti, la comunicazione dell'ubicazione e della titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi.

Ulteriori dati possono essere richiesti ai Comuni, anche per via informatica, ai Vigili del Fuoco.

TITOLO III RAPPORTI DI CONTROLLO E TARIFFE

Art.8

RAPPORTI DI CONTROLLO TECNICO - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE TARIFFE - INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE

8.1 – La Provincia di Trapani o L'Organismo Incaricato dalla Provincia, provvede alla predisposizione e stampa dei rapporti di controllo tecnico, in conformità con gli Allegati F e G del

D. L.vo 192/05. Gli Allegati, comunque disponibili sul sito ufficiale della Provincia o dell'Organismo Incaricato dalla Provincia, saranno distribuiti gratuitamente agli utenti che ne facciano richiesta e alle ditte che parteciperanno al "bollino prepagato" di cui al successivo Art. 12. Gli Allegati F e G dovranno essere inviati alla Provincia di Trapani o al Organismo Incaricato dalla Provincia, con le scadenze previste all'Art. 11, unitamente alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Le tariffe, previste all'Art.11, potranno essere corrisposte all'Ente in due diverse modalità: **a)** tramite versamento da effettuarsi sul conto corrente postale n. _____ intestato alla "Amm.ne Provinciale di Trapani Servizio Tesoreria Impianti Termici" con l'indicazione della causale "Impianto termico sito nel comune di _____ in Via _____" (l'indirizzo, completo, dovrà essere quello riportato nel relativo Allegato F o G) cod. dell'impianto _____ (da compilare se noto). Il nominativo riportato sul bollettino dovrà essere quello del responsabile dell'impianto; **b)** tramite "bollino prepagato", di pari importo, in distribuzione alle ditte di manutenzione abilitate che partecipano alla specifica iniziativa, come meglio descritta all'Art. 12.

8.2 – Gli impianti per i quali sia stato prodotto nei tempi e nei modi corretti il relativo Allegato potranno essere sottoposti ad ispezione a campione, a titolo gratuito entro il periodo di vigenza dell'Allegato.

8.3 – Qualora l'utente, pur trasmettendo l'Allegato, non effettui il versamento della tariffa, o lo effettui in forma ridotta, il medesimo verrà ritenuto inefficace ai fini della procedura di ispezione e l'impianto potrà essere ispezionato a titolo oneroso.

Art. 9

RAPPORTI DI CONTROLLO TECNICO PER GLI IMPIANTI TERMICI CON POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE INFERIORE A 35 KW

9.1 - Ai sensi del D. L.vo 192/05 il rapporto di controllo tecnico dovrà essere redatto conformemente al modello definito Allegato G.

9.2 - L'allegato G, redatto in occasione dell'ultima operazione di controllo e di eventuale manutenzione e di verifica del rendimento di combustione, che comprova il rispetto delle norme vigenti, deve essere trasmesso alla Provincia di Trapani (o al Organismo Incaricato dalla Provincia).

L'allegato G deve essere inviato, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per la prima volta, entro e non oltre 360 giorni.

Dopo tale data l'invio dovrà avvenire con cadenza quadriennale (a partire dalla data riportata sull'ultimo Allegato inviato) ed entro 60 giorni dalla data di compilazione dell'Allegato stesso.

9.3 – L'Allegato G dovrà essere corredato del pagamento previsto all'Art. 11 ed inviato con le modalità previste al presente Articolo.

9.4 - Con l'invio dell'Allegato G, e la corresponsione della relativa tariffa, le eventuali ispezioni da parte della Provincia di Trapani o del Organismo Incaricato dalla Provincia, sono a titolo gratuito per i successivi quattro anni, con decorrenza dalla data riportata sull'Allegato G.

9.5 - Qualora il responsabile dell'impianto non provveda ad inviare l'Allegato G nei termini indicati, l'impianto termico sarà soggetto ad ispezione a titolo oneroso con la tariffa prevista all'Art. 11.2.

Art. 10

RAPPORTI DI CONTROLLO TECNICO PER GLI IMPIANTI TERMICI CON POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE UGUALE O MAGGIORE A 35 KW

10.1 - Ai sensi del D. L.vo 192/05 il rapporto di controllo tecnico, conforme all'Allegato F, redatto in occasione redatto dell'ultima operazione di controllo e di eventuale manutenzione e di verifica del rendimento di combustione, che comprova il rispetto delle norme vigenti, deve essere trasmesso alla Provincia di Trapani o all'Organismo Incaricato dalla Provincia. **L'allegato F deve essere inviato, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per la prima volta entro e non oltre 360 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.**

Dopo tale data l'invio dovrà avvenire con cadenza biennale (a partire dalla data riportata sull'ultimo Allegato inviato) ed entro 60 giorni dalla data di compilazione dell'Allegato stesso.

10.2 – L'Allegato F dovrà essere corredato del pagamento previsto all'Art. 11 ed inviato con le modalità previste al presente Articolo.

10.3 - Con l'invio dell'Allegato F, e la corresponsione della relativa tariffa, le eventuali ispezioni da parte della Provincia di Trapani o del Organismo Incaricato dalla Provincia, sono a titolo gratuito per due anni a decorrere dalla data riportata sull'Allegato F.

10.4 – Il responsabile dell'impianto è tenuto a far effettuare le operazioni di controllo e manutenzione entro la data di accensione prevista per la fascia climatica relativa al comune in cui è installato l'impianto.

10.5 - In assenza delle operazioni di controllo e manutenzione previste dalla normativa il responsabile saranno applicate le sanzioni previste dall'Art.15 comma 5 del D. L.vo 192/05;

10.6 - La Ditta di manutenzione al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, in accordo con l'Art. 7.2 del D. L.vo 192/05, è tenuta a redigere e sottoscrivere l'Allegato F. In assenza di tale adempimento incorre nelle sanzioni previste dall'Art.15 comma 6 del D. L.vo 192/05;

10.7 – Qualora il responsabile dell'impianto non provveda ad inviare l'Allegato F nei termini indicati, l'impianto termico sarà soggetto ad ispezione a titolo oneroso con la tariffa prevista all'Art. 11.2 (differenziata per potenzialità).

TITOLO IV ONERI DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONI

Art. 11

TARIFFE A CARICO DEGLI UTENTI

11.1 – Le tariffe che gli utenti degli impianti termici dovranno versare alla Provincia di Trapani unitamente alla presentazione del rapporto di controllo tecnico previsto agli Artt. 9 - 10 sono quelle di seguito riportate:

- per impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kW € **10,00 (validità quadriennale)**
- per impianto termico con potenza uguale o maggiore a 35 kW ed inferiore a 70 kW: € **10,00 (validità biennale)**
- per impianto termico con potenza uguale o maggiore a 70 kW e inferiore a 350 kW: € **20,00 (validità biennale)**

- per impianto termico con potenza nominale uguale o maggiore a 350 kW: € 30,00 (**validità annuale**)

11.2 – Le tariffe per le ispezioni di quegli impianti per i quali non sia stato inviato il rapporto di controllo tecnico entro i termini previsti dalla normativa di cui ai successivi, sono quelle di seguito riportate:

- per impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kW: € 77,00
- per impianto termico con potenza uguale o maggiore a 35 kW ed inferiore a 70 kW: € 78,00 + € 1,00 per ciascun kW superiore a 35
- per impianto termico con potenza uguale o maggiore a 70 kW e inferiore a 116 kW: € 155,00
- per impianto termico con potenza nominale uguale o maggiore a 116 kW e inferiore a 350 kW: € 230,00
- per impianto termico con potenza nominale uguale o maggiore a 350 kW: € 325,00
- per generatori di calore addizionali oltre il primo: € 60,00

11.3 – Le tariffe, nel caso sia necessario procedere ad una seconda ispezione di un impianto, sono quelle di seguito riportate:

- € 40,00 per impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kW
- € 50,00 per impianto termico con potenza nominale uguale o maggiore a 35 kW e inferiore a 70 kW
- € 70,00 per impianto termico con potenza nominale uguale o maggiore a 70kW e inferiore a 116 kW
- € 90,00 per impianto termico con potenza nominale uguale o maggiore a 116kW e inferiore a 350 kW
- € 100,00 per impianto termico con potenza nominale uguale o maggiore a 350 kW
- € 25,00 per generatori di calore addizionali oltre il primo

11.4 – Le tariffe entrano in vigore dalla data di approvazione del presente regolamento, con Delibera di Giunta potranno essere modificati e adeguati al costo della vita e ai cambiamenti tecnologici.

Art.12

BOLLINO PREPAGATO

12.1 – La Provincia di Trapani, o l’Organismo Incaricato, predispone e distribuisce il “bollino prepagato” alle ditte di manutenzione che ne fanno richiesta. Il bollino viene prepagato mediante versamento alla Amministrazione Provinciale di Trapani, non può essere ceduto, non può essere contraffatto, riporta un numero di serie attribuito alla Ditta di manutenzione. Il bollino è esente da IVA ai sensi dell’Art.4 della Legge 633/1972 (attività di tipo pubblicitario istituzionale) e viene rilasciato all’utente dell’impianto termico a titolo di quietanza.

12.2 - La Provincia di Trapani autorizza le ditte di manutenzione regolarmente iscritte alla Camera del Commercio alle categorie merceologiche abilitate ad operare nella installazione e manutenzione degli impianti termici e per le specifiche lettere della Legge 37/2008 alla apposizione del “bollino prepagato” ed alla consegna alla Provincia di Trapani, o all’Organismo Incaricato dalla Provincia, degli Allegati F e G compilati e corredati del relativo bollino. Il Responsabile della Ditta di manutenzione trasmette domanda di autorizzazione alla Provincia di Trapani, sottoscrivendo contestualmente l’apposito disciplinare.

La Provincia di Trapani si riserva di revocare in qualsiasi momento l’autorizzazione se la ditta non rispetta il disciplinare sottoscritto od il presente regolamento.

12.3 – Le Ditte di manutenzione ed installazione che non partecipano alla iniziativa del bollino possono svolgere comunque le attività previste per la loro categoria, ivi compresa la manutenzione degli impianti termici e l'analisi dei fumi, e provvedere al versamento della tariffa come previsto all'Art. 8.

12.4 – Tutte le Ditte di manutenzione sono comunque tenute al rispetto del presente regolamento.

Art.13

ACCERTAMENTI DOCUMENTALI: INTEGRAZIONI, CONTROLLI D'UFFICIO, RESPONSABILITÀ

13.1 - Qualora i dati contenuti nel Rapporto di controllo tecnico (All. G o F), in fase di accertamento, risultassero tecnicamente incongruenti o incompleti, la Provincia di Trapani o l'Organismo Incaricato dalla Provincia, potrà convocare ovvero contattare ovvero chiedere per iscritto al manutentore di integrare la documentazione prodotta entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'anomalia riscontrata, senza oneri aggiuntivi per l'utente.

13.2 – Trascorso il termine di 30 giorni, previsto per la messa in regola dell'impianto, senza che sia pervenuta la documentazione richiesta, l'impianto termico verrà sottoposto a ispezione d'ufficio con onere a carico dell'utente. Ai sensi dell'Art.15 comma 5 e 6 del D. L.vo 192/05, si potrà provvedere ad emettere sanzione amministrativa nei confronti rispettivamente del responsabile dell'impianto e della Ditta di manutenzione.

13.3 - Nel caso in cui l'accertamento documentale rilevi una presunta grave anomalia che possa pregiudicare la sicurezza per le persone, gli animali e le cose, verranno informate le autorità competenti in materia di incolumità e di igiene pubblica.

Art.14

ISPEZIONI – MODALITÀ

14.1 – Come previsto all'Allegato L comma 11 del D. L.vo 192/05, le ispezioni devono essere programmate al fine di riscontrare la rispondenza alle norme di Legge e alla veridicità delle dichiarazioni trasmesse, per almeno il 5 %⁶ su base annua degli impianti termici presenti sul territorio. Inoltre le ispezioni a campione devono dare priorità agli impianti per i quali non sia pervenuta alcuna dichiarazione, nonché a quelli più vecchi o che presentino maggiore criticità.

14.2 - Le ispezioni sono effettuate previo preavviso all'utente, mediante comunicazione inviata con raccomandata A/R nella quale è indicata la data e l'ora della visita.

14.3 - La comunicazione, nel caso in cui l'utente sia tenuto al pagamento della tariffa prevista all'Art. 11.2, riporta in allegato il bollettino di pagamento preintestato e contiene indicazioni in merito a:

- importo del corrispettivo;
- termine per effettuare il pagamento;

⁶ punto. 16 All.L d. l.vo 192/05 L'amministrazione competente o l'organismo incaricato provvedono all'accertamento di tutti i rapporti di controllo tecnico pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, ad attivarsi presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari. I medesimi soggetti provvedono annualmente ad ispezioni da effettuarsi presso gli utenti finali ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità dei rapporti di controllo tecnico trasmessi, per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, a partire da quelli per i quali non sia pervenuta alcun rapporto di controllo tecnico. Nel condurre la fase ispettiva presso gli utenti finali l'amministrazione competente o l'organismo incaricato pongono attenzione ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti e possono programmare le ispezioni a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.

- tasso da applicare a titolo di interessi moratori in caso di pagamento effettuato fuori dal predetto termine;
- informazione che, decorso il termine per il pagamento, si provvederà all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi calcolati dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento alla data di iscrizione a ruolo.

14.4 – Qualora l'utente non fosse disponibile per l'ispezione dell'impianto (per dismissione o inesistenza dello stesso, o per la data e l'ora prestabilite) dovrà contattare, anche per le vie brevi, la Provincia di Trapani o l'Organismo Incaricato dalla Provincia nei modi indicati nella lettera di avviso, entro il termine di giorni 20 dal ricevimento della stessa, per concordare una nuova data ovvero per annullare la visita ispettiva.

14.5 – Il personale tecnico della Provincia o dell'Organismo Incaricato, addetto alle ispezioni, ha responsabilità di Incaricato di pubblico servizio. Questo, al momento della visita, si presenta munito di apposito tesserino di riconoscimento e di documento di identità.

14.6 – I risultati delle ispezioni, a campione o d'ufficio, sono riportati su apposito rapporto, conforme alla normativa tecnica vigente, predisposto e approntato dalla Provincia di Trapani o dall'Organismo Incaricato dalla Provincia in accordo con le indicazioni della stessa, redatto in triplice copia, sottoscritto dal personale preposto all'ispezione, che se ne assume la responsabilità, e dall'utente per ricevuta. L'utente è tenuto a fornire le generalità del responsabile dell'impianto (cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza) al fine della completa compilazione del rapporto. Nel caso in cui non sia presente il libretto di impianto o di centrale, o non vi sia stato riportato il nominativo del responsabile, il rapporto tecnico di ispezione dovrà riportare le generalità complete dell'intestatario del contratto di fornitura del combustibile.

14.7 – Una copia del rapporto di ispezione è rilasciata all'utente e dovrà essere allegata al "libretto di impianto" o "di centrale" di cui al comma 9 dell'Art. 11 del DPR 412/93 come modificato con il DM 17/03/2003. La copia rilasciata al responsabile dell'impianto costituisce documento valido per comprovare l'avvenuta ispezione.

14.8 – Qualora l'ispezione abbia esito negativo per il riscontro di anomalie il cui accertamento è di specifica competenza dell'Ente Provincia (mancata manutenzione o carenze manutentive, rendimento di combustione inferiore al limite, indice di Bacharach e/o monossido di carbonio oltre il limite di Legge, ed in tutti quei casi per cui non è possibile effettuare il calcolo del rendimento di combustione), l'ispettore segnalerà sul rapporto che entro il periodo di gg. 90 l'utente dovrà provvedere alla rimozione delle anomalie riscontrate e comunicare con Raccomandata A.R. alla Provincia di Trapani o all'Organismo Incaricato dalla Provincia, l'avvenuta regolarizzazione attraverso idonea documentazione tecnica regolarmente sottoscritta per responsabilità dal manutentore.

14.9 – Nel caso di riscontro di insufficiente rendimento di combustione, l'utente, qualora l'impianto non sia riconducibile ai valori di rendimento previsti dalla normativa vigente nemmeno con specifiche operazioni di manutenzione, è tenuto alla sostituzione del generatore di calore entro 300 giorni solari a partire dalla data dell'ultima verifica. Dell'impossibilità di riportare il rendimento nei parametri previsti dalla Legge e quindi della necessità di sostituire il generatore di calore l'utente dovrà informarne la Provincia di Trapani o l'Organismo Incaricato dalla Provincia, con Raccomandata A.R. entro i 90 gg. previsti, comunicando successivamente l'avvenuta regolarizzazione attraverso idonea documentazione tecnica ed assunzione di responsabilità redatta da ditta e/o tecnico abilitato.

14.10 – Allo scadere dei 90 gg., se l'utente non ha provveduto a comunicare la regolarizzazione dell'impianto, può incorrere nelle sanzioni previste dall'Art.15 comma 5 del D. L.vo 192/05, come precisato al successivo Art.15

14.11 – Nel caso in cui il responsabile abbia prodotto documentazione tecnica che la Provincia o l'Organismo Incaricato valuti non idonea, incompleta od insufficiente, si provvederà ad una ispezione dell'impianto, con le stesse modalità previste per la prima visita, con addebito, a titolo di rimborso spese, secondo le tariffe previste all'Art. 11.2.

La Ditta di manutenzione incorrerà nelle sanzioni amministrative previste dall'Art.15 comma 6 del D. L.vo 192/05.

14.12 - Qualora l'ispezione abbia esito negativo per il riscontro di anomalie che pregiudicano la sicurezza dell'utente o la pubblica incolumità l'Organismo Incaricato dalla Provincia ne dà comunicazione alla Provincia entro i 7 gg. successivi alla ispezione stessa. L'Ente provvede ad informarne l'autorità pubblica competente.

TITOLO V ATTIVITA' SANZIONATORIA

Art.15

SANZIONI AMMINISTRATIVE

15.1 - Qualora il responsabile dell'impianto non abbia provveduto a trasmettere il Rapporto di controllo tecnico (All. G o F) entro la scadenza, e comunque prima della ricezione dell'avviso di ispezione, la stessa sarà a titolo oneroso e pertanto l'utente dovrà provvedere ad effettuare il pagamento della tariffa prevista all'Art. 11.2.

15.2 - In assenza del Rapporto di controllo tecnico (All. G o F) le operazioni di controllo e manutenzione si considerano non effettuate e il responsabile dell'impianto incorre nelle sanzioni previste dall'Art.15 comma 5 del D. L.vo 192/05, non inferiori ad € 500 e non superiori ad € 3.000⁷ secondo i seguenti livelli di gravità (dal I al III in ordine crescente):

- a) anomalie tecnico-documentali (mancanza del libretto di impianto o centrale e/o incompletezza dei dati, mancanza dei rapporti di ispezione tecnico previsti dalla normativa) – livello I
- b) mancata o incompleta manutenzione dell'impianto, impossibilità ad effettuare l'analisi dei fumi e calcolare il rendimento – livello II
- c) superamento dei limiti previsti per il monossido di carbonio e per il Bacharach, rendimento inferiore a quanto previsto per Legge – livello III.

15.3 - La Ditta di manutenzione, al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, in accordo con l'Art. 7.2 del D. L.vo 192/05, è tenuta a redigere e sottoscrivere l'Allegato G - F. In assenza di tale adempimento incorre nelle sanzioni, previste dall'Art.15 comma 6 del D. L.vo 192/05, non inferiori ad € 1.000 e non superiori ad € 6.000 e sarà data comunicazione alla Camera del commercio, dell'industria, dell'artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

⁷ Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito *Testo coordinato D.Lgs. 192/2005* dell'articolo 7, comma 1, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

15.4 - Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal D. L.vo 192/05 si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della L.689/81.

15.5 - Contestualmente si potrà procedere – ove possibile e ritenuto opportuno - alla richiesta della sospensione del contratto di fornitura dell'energia come previsto dal comma 6 dell'Art.16 del D.lgs 164/00⁸.

Art.16

ADDEBITO PER ISPEZIONI NON EFFETTUATE

16.1 – Qualora l'ispezione non possa essere effettuata per cause imputabili all'utente dell'impianto, ovvero per sua assenza o rifiuto, e nel primo caso senza che lo stesso ne dimostri l'effettiva impossibilità, con comunicazione alla Provincia (o all'Organismo Incaricato dalla Provincia) nel termine perentorio e nei modi previsti, sarà addebitata la tariffa prevista al precedente Art.11 e l'ispezione sarà effettuata in altra data con le stesse modalità e le tariffe di cui al precedente Art.11.

16.2 – Qualora l'ispezione riguardi impianti per i quali non siano pervenuti gli Allegati F e G (come previsto agli Artt. 9 - 10, e non possa essere effettuata per causa imputabile all'utente dell'impianto, ovvero per sua assenza o rifiuto, e nel primo caso senza che lo stesso ne dimostri l'effettiva impossibilità con comunicazione alla Provincia (o al Organismo Incaricato dalla Provincia) nel termine perentorio e nei modi previsti, la verifica sarà effettuata in altra data con le stesse modalità e la tariffa di cui al precedente Art.11

16.3 – In caso di reiterato rifiuto o assenza da parte dell'utente oltre all'addebito pari alla somma delle tariffe di cui all'Art.11, nel caso di impianti alimentati a gas di rete si potrà procedere alla richiesta della sospensione del contratto di fornitura dell'energia come previsto dal comma 6 dell'Art.16 del D. L.vo 164/00. Inoltre, non avendo certezza della corretta manutenzione e conduzione dell'impianto, verrà informata l'autorità competente per la tutela della pubblica incolumità per i provvedimenti del caso.

Art.17

RISCOSSIONE COATTIVA

17.1 – Il pagamento della tariffa deve essere effettuato entro la data prevista per l'ispezione. Qualora il pagamento non venisse effettuato nel termine previsto, si potrà provvedere entro i successivi 90 giorni con pagamento maggiorato del 5%.

17.2 – Decorso il termine assegnato di 90 giorni la Provincia provvede alla riscossione coattiva sia delle somme dovute e non corrisposte che degli interessi maturati per Legge, mediante iscrizione a ruolo dei relativi nominativi.

TITOLO VI PROMOZIONE PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE

Art. 18

ATTIVITA' INFORMATIVE

18.1. La Provincia Regionale di Trapani provvede all'attività di sensibilizzazione, informazione ed assistenza all'utenza ed ai tecnici del settore relativamente alle attività di certificazione,

⁸ “Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla legge n. 10 del 1991”

accertamento ed ispezione degli impianti termici, così come previsto all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 19

ATTIVITA' FORMATIVE

19.1. La Provincia Regionale di Trapani promuove l'aggiornamento professionale e la formazione degli ispettori per lo sviluppo e la qualificazione del servizio, con particolare attenzione all'efficienza energetica degli impianti termici e all'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Art. 20

RAPPORTI CON ENTI LOCALI E ALTRE STRUTTURE PUBBLICHE

20.1. La Provincia Regionale di Trapani ricerca le intese con gli Enti e le strutture pubbliche preposte ai controlli in materia di impianti termici con le Associazioni dei Consumatori, con le Associazione dei Manutentori che operano nel territorio della Provincia e promuove l'aggiornamento tecnico dei manutentori.

20.2. I Comuni sono chiamati a collaborare relativamente:

- a) aspetti connessi alla conformità degli impianti;
- b) alla tutela della pubblica incolumità;
- c) alla costituzione ed aggiornamento del catasto degli impianti termici.

20.3 I Vigili del Fuoco, la A.S.P, l'I.S.P.E.S.L. secondo quanto previsto dal presente Regolamento, saranno messi a conoscenza delle irregolarità riscontrate nell'espletamento del servizio, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

21.1 - La modulistica e gli schemi per la concreta applicazione, nel rispetto delle normative vigenti e di quanto disposto dal presente Regolamento è approvata con Atto Amministrativo Dirigenziale del competente Settore della Provincia Regionale di Trapani. La modulistica citata sarà disponibile a partire dal 90° giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento, anche sul sito internet della Provincia.

21.2 - Per quanto non specificamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia di impianti termici.

21.3 - Tutte le norme del presente regolamento si adegueranno automaticamente alle disposizioni di legge che saranno emanate successivamente.